

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle dichiarazioni sulle catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità che operano nelle zone di pesca di taluni paesi in via di sviluppo con i quali la Comunità ha concluso un accordo in materia di pesca**

*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 22 novembre 1982)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità ha concluso con taluni paesi in via di sviluppo accordi di pesca basati sul principio della compensazione finanziaria dei diritti di pesca ottenuti;

considerando che, ai fini di una buona gestione di siffatti accordi sulla pesca, che implicano un considerevole impegno finanziario della Comunità, è indispensabile che la Commissione sia tenuta al corrente dei risultati delle attività svolte dalle navi battenti bandiera degli Stati membri della Comunità nelle acque soggette alla giurisdizione della controparte;

considerando che i dati relativi alle catture debbono essere comunicati in modo da tenere la Commissione al corrente dell'attività delle navi; onde garantire costantemente la gestione più efficace possibile degli accordi, pur tenendo conto del ritmo d'attività delle navi che rende difficile redigere relazioni scritte con la necessaria frequenza;

considerando che ai fini della buona gestione degli accordi occorre stabilire una procedura rapida per approvare le modalità di applicazione del presente regolamento, che, di conseguenza, in questi casi, è opportuno ricorrere alla procedura del comitato che gestisce gli accordi e le convenzioni sulla pesca, istituita con regolamento (CEE) n. .../82 del Consiglio, del ... 1982, che fissa le procedure per l'applicazione degli accordi sulla pesca tra la Comunità ed un paese terzo e delle convenzioni internazionali relative alla conservazione e alla gestione delle risorse ittiche di cui la Comunità è parte contraente,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I capitani delle navi battenti bandiera di uno Stato membro comunicano alla Commissione i dati relativi alle operazioni effettuate nelle zone di pesca dei paesi in via di sviluppo con i quali la Comunità ha concluso o applica un accordo di pesca secondo le modalità contemplate dal presente regolamento.

Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicati gli obblighi direttamente inerenti a questi accordi di pesca.

*Articolo 2*

1. Le dichiarazioni relative alle catture sono effettuate mediante il modulo riprodotto nell'allegato I.

Queste dichiarazioni coprono il periodo di un mese di calendario e dovranno pervenire alla Commissione entro il decimo giorno del mese successivo.

2. Tuttavia, sempreché ciò sia necessario a causa del ritmo delle attività di pesca delle navi, ciascuna dichiarazione di cattura può coprire un periodo diverso da quello indicato al paragrafo 1, senza però superare i trenta giorni. In tal caso, le dichiarazioni di cattura giungeranno alla Commissione al massimo il quinto giorno dopo la fine dell'uscita in mare.

3. Inoltre, le navi che non hanno base in un porto della sottoregione in cui esercitano la propria attività di pesca, e tutte le navi congelatrici che superano 200 tsl, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato II.

*Articolo 3*

Qualora, per una data nave, non fossero stati assolti gli obblighi derivanti dal presente regolamento, la Commissione può decidere di non inoltrare le domande di licenza per esercitare un'attività di pesca nelle acque di uno dei paesi terzi di cui all'articolo 1 per un periodo massimo di un anno e, in caso di recidività, di escludere questa nave per un periodo minimo di un anno.

*Articolo 4*

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. .../82.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

## ALLEGATO I

## COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Direzione generale della pesca

## DICHIARAZIONE SULLE CATTURE

(Accordo sulla pesca CEE-.....)

Mese: \_\_\_\_\_

Anno: \_\_\_\_\_

Nome della nave: \_\_\_\_\_ Metodo di pesca: \_\_\_\_\_ Potenza del motore: \_\_\_\_\_

Nazionalità: \_\_\_\_\_ Porto di sbarco: \_\_\_\_\_ Stazza lorda (t): \_\_\_\_\_

Armatore: \_\_\_\_\_ Agente marittimo: \_\_\_\_\_ Numero della licenza: \_\_\_\_\_

Data	Zona di pesca		Ore di pesca effettuate	Specie catturate in kg					Osservazioni
	Longitudine	Latitudine				Altre specie	Totali		
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
25.									
26.									
27.									
28.									
29.									
30.									
31.									
Totale:									

*ALLEGATO II*

## I. Informazione da trasmettere:

1. Data, ora e posizione al momento di ciascun ingresso nella e uscita dalla zona di pesca di uno dei paesi di cui all'articolo 1.
2. Quantitativi pescati, per specie, che si trovano a bordo di una nave nei momenti di cui al punto 1.
3. Durante i periodi di attività in ciascuna delle zone di pesca dei paesi terzi di cui all'articolo 1: ogni 1°, 11°, e 21° giorno del mese i quantitativi in chilogrammi di ciascuna specie catturata dal momento dell'informazione precedente.
4. A ogni messaggio, indicare il nome e l'indicativo di chiamata della nave, il nome del suo capitano, nonché la data e l'ora del messaggio.

## II. Elenco delle specie o gruppi di specie e codice da usare:

*Codice da usare*

Sogliola	SOL
Nasello	HKC
Pagello/dentice	PAX
Sgombro	MAS
Suro	HMC
Sardina/sarda	PIL
Alaccia	SIX
Tonnidi	YFT
Polpi	OCT
Seppie	CTL
Gamberetti	DCP
Altre specie demersali	GRO
Altre specie pelagiche	PEL
Altri cefalopodi	CEP
Altri crostacei	CRA
Bivalve	GAS
Spugne	SPO

- III. Le informazioni vanno trasmesse alla Commissione delle Comunità europee, Bruxelles, Belgio (telex 241 89 FISEU-B).
-